



Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

PREMESSO:

- che nel corso del secondo semestre 2019, sia nel comune capoluogo che in talune aree della provincia di Siena, sono emerse nell'ambito dell'attività di prevenzione antimafia svolta dal gruppo interforze istituito presso la Prefettura di Siena alcune vicende che hanno reso concreto il rischio di una possibile compromissione dell'economia legale ad opera di esponenti di sodalizi criminali mafiosi verosimilmente attratti dalla prospettiva di utili forme di reimpiego di capitali di provenienza illecita tanto nei rapporti tra privati quanto nei rapporti con il sistema pubblico locale;
- prontamente contrastate anche grazie all'efficace collaborazione assicurata dalle amministrazioni locali,
- che tali vicende, pur se non riconducibili per quanto al momento noto alla presenza sul territorio di gruppi criminali di stampo mafioso, rendono tuttavia urgente l'adozione di efficaci strumenti di prevenzione contro ogni tentativo di inquinamento dell'economia legale e della tradizione di buona amministrazione del territorio;
- che è, pertanto, volontà delle parti firmatarie del presente Protocollo assicurare un adeguato presidio di legalità e trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche destinate dai Comuni, direttamente ovvero, qualora costituite, tramite stazioni uniche appaltanti, alla realizzazione di opere e lavori, nonché alla provvista di servizi e forniture di specifico interesse, predisponendo misure idonee a garantire un più ampio ed incisivo esercizio dei poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa attualmente in vigore per finalità di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, anche mediante forme di monitoraggio nella fase esecutiva dei contratti;

CONSIDERATO:

- che l'obiettivo di porre gli appalti pubblici al riparo da ogni forma di inquinamento criminale rende indispensabile la previsione, a carico delle imprese aggiudicatarie, delle più ampie garanzie di affidabilità nell'esecuzione delle disposizioni contrattuali, specie di quelle a tutela della regolarità dei rapporti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
- che un'elevata cornice di legalità nell'aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici esige la massima vigilanza e fermezza delle amministrazioni locali e/o stazioni uniche appaltanti nella prevenzione, anche attraverso la predisposizione di idonee misure organizzative, di condotte illecite nella gestione della funzione pubblica;
- che le esperienze maturate in tutta Italia hanno evidenziato l'utilità, per le finalità sopra descritte, dello strumento dei Protocolli di legalità, in quanto capaci di potenziare, sulla base delle specificità di ciascun territorio, l'efficacia degli strumenti di prevenzione individuati dalla legge, sia in materia antimafia che di anticorruzione e di tutela della sicurezza del lavoro;
- che risulta a tal fine essenziale: 1) estendere il sistema delle verifiche preventive antimafia - in particolare dell'informazione antimafia - ad una più ampia gamma di contratti pubblici, individuati sulla base di soglie di valore sensibilmente inferiori a quelle previste dalla vigente normativa in attuazione delle direttive comunitarie; 2) riconoscere la possibilità per le Stazioni appaltanti di azionare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., nelle ipotesi di



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

imprese che, nell'esecuzione del contratto, si rendano responsabili di gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro, nonché in presenza di determinati fatti di natura concussiva o corruttiva;

VISTI:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di comune interesse;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e segnatamente il comma 17 – ai sensi del quale le Stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara – 52, 52 bis, 53 e 54, relativi agli accertamenti antimafia nei settori ritenuti particolarmente a rischio di penetrazione criminale;
- l'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 15 luglio 2014, tra Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture-UTG ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, al fine di prevenire i gravissimi danni provocati dal fenomeno della corruzione sul piano etico, economico, della credibilità delle Istituzioni nonché dell'affidabilità del sistema-Paese a livello internazionale;
- le Linee Guida adottate, sulla base del Protocollo del 15 luglio 2014, da Ministero dell'Interno ed A.N.A.C. in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ;
- il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", che ha novellato l'art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Ministero dell'Interno;



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

LE PARTI STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Articolo 1

(Impegni in materia di prevenzione antimafia)

1. I Comuni firmatari del presente Protocollo, direttamente ovvero, se costituite tramite le relative Stazioni uniche appaltanti, per gli appalti di opere o lavori pubblici di valore pari o superiore a € 250.000 ovvero per i subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a € 100.000, nonché per le prestazioni di servizi e forniture pubbliche di valore pari o superiore a € 50.000, tutte somme al netto di I.V.A., si impegnano ad acquisire, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto.

Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio.

2. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente emetta informazioni antimafia di natura interdittiva, i Comuni firmatari si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

3. A carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia di natura interdittiva, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

4. L'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia di cui al presente articolo non sussiste nelle ipotesi di contratti con soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (elenchi dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. *white list*).



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

Articolo 2

(Impegni in materia di sicurezza del lavoro)

1. I Comuni firmatari del presente Protocollo – per i contratti pubblici di valore pari o superiore alle soglie individuate nell'articolo precedente nonché, indipendentemente dal valore dei contratti, nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti le attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 settembre 2012, n. 190 - si impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, dell'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave o reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.
2. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Articolo 3

(Clausole contrattuali)

1. In attuazione degli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Protocollo ed in relazione alla tipologia di contratti ivi previsti, i Comuni firmatari si impegnano a riportare, nei bandi di gara e nei contratti di appalto, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il dalla Stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

Articolo 4

(Impegni in materia di prevenzione della corruzione)

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione di un appalto di cui al presente Protocollo, i Comuni firmatari si impegnano a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

----- Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

- a) *Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. I predetti adempimenti hanno natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o di altri soggetti che abbiano effettuato richieste illecite di cui al primo periodo sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio.*
- b) *Il contraente appaltatore è consapevole che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 codice civile, ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 del codice penale, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 bis (ipotesi aggravate di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322 bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346 bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353 bis (turbata libertà di scelta del contraente) del codice penale.*

2. Nei casi previsti dal precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale



Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Siena

Protocollo per la tutela della legalità nei contratti pubblici

Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 5

(Esclusione della risoluzione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, i Comuni firmatari del presente Protocollo, così come disposto dall'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 159/2011, non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

Articolo 6

(Durata)

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di tre anni, tacitamente rinnovabili per un ulteriore periodo di tre anni salvo diversa volontà delle parti.

Siena, data della sottoscrizione.

IL PREFETTO

M. Forte

IL SINDACO

Firmato digitalmente da:
MARIA FORTE
Ministero dell'Interno
Firmato il 04/02/2021 12:57
Seriale Certificato: 9828
Valido dal 20/05/2020 al 21/05/2023

TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA